

N. R.G. 3408/2022



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico BONARETTI  
Serena BACCOLINI  
Rossella MILONE

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **3408/2022** R.G. promossa in grado d'appello

DA

*Parte\_1*

C.F. *C.F.\_1*

elettivamente domiciliata in VIA S. SOFIA, 6 MILANO presso lo studio dell'avv. ZANCHI MICHELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti unitamente all'avv. Mariacarla Giorgetti,

**IMPUGNANTE**

CONTRO

*CP\_1*

C.F. *C.F.\_2*

elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 42 MILANO presso lo studio dell'avv. PERFETTI NICOLO', che lo rappresenta e difende come da delega in atti

**IMPUGNATO**

E CONTRO

*CP\_2*

in persona del legale rappresentante

*Parte\_1*

, con sede in



Luino Piazza Libertà n. 18

## IMPUGNATA CONTUMACE

E CONTRO

Controparte\_3

## IMPUGNATO CONTUMACE

**OGGETTO:** Impugnazione ex art. 829 cpc del Lodo depositato in data 12/8/2022 nei procedimenti arbitrari riuniti prot. 14645/2020 e n. 55644/2021 - Arbitro Unico avv. Giuseppina Caruso

### CONCLUSIONE DELLE PARTI

**per parte impugnante:** “ *Voglia la Corte di Appello intestata, previa sospensione del lodo arbitrale emesso il 12 agosto 2022 nelle procedure riunite Prot. 14645/2020 e Prot. 5644/2021, notificato il 24 agosto 2022, dichiarare la nullità dello stesso, per le ragioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 829 1 co n. 1;*  
*Per effetto di quanto precede, sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra Parte\_1 in favore del Sig. CP\_1 ;*  
*Respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata dal Sig. CP\_1 contro la Sig.ra Pt\_1 , in quanto infondata in fatto e diritto.*  
*Con vittoria di spese e compenso di lite”.*

**per parte impugnata CP\_1** “ *Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita in via principale: una volta costituito il regolare contraddittorio, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l’appello proposto dalla Sig.ra Parte\_1 Codice fiscale [...] C.F.\_3 nata a Mesagne (BR-Italia) il 4 settembre 1986 domiciliata rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Zanchi, per tutti i motivi ex ante rappresentati e per l’effetto, confermare il lodo impugnato e conseguentemente condannare l’appellante e i convenuti contumaci al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio; In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il Lodo depositato in data 12/8/2022 l’Arbitro Unico avv. Giuseppina Caruso definiva le procedure arbitrali riunite prot. n. 14645/2020 e n. 55644/2021.

La prima procedura era stata avviata da CP\_1 nei confronti della CP\_2 sulla base della clausola arbitrale riportata al punto 2 della scrittura privata di associazione in partecipazione ex art. 2549 cod. civ. datata 29/7/2020.

La clausola arbitrale recitava “*In caso di eventuali controversie su qualsiasi aspetto*



*richiamato dal presente patto fiduciario, la controversia dovrà essere devoluta in arbitro con scelta di Arbitro Unico da parte del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano”.*

Con tale scrittura le parti avevano convenuto che il **CP\_1** avrebbe provveduto alla ristrutturazione dei locali in cui la società avrebbe dovuto esercitare l'attività aziendale (valore della ristrutturazione pari a € 40.000,00) e, conseguentemente, avrebbe goduto di una partecipazione agli utili nella misura del 35% ovvero l'attribuzione, in ipotesi di vendita delle quote, del 35% del prezzo.

Contestualmente la **CP\_2** rilasciava al **CP\_1** una procura generale e titoli a garanzia degli esborsi dallo stesso anticipati per l'acquisto di materiali.

I titoli, portati all'incasso, erano risultati privi di copertura.

Il **CP\_1** agiva a titolo risarcitorio e, in via subordinata, per la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione, con condanna di **CP\_2** al pagamento di una somma pari al valore delle effettive opere realizzate.

Nominato quale Arbitro Unico l'Avv. Giuseppina Caruso, la società **CP\_2** si costituiva contestando la completa realizzazione delle opere da parte del **CP\_1** e, comunque, la sussistenza di vizi.

Allegava che a causa della condotta inadempiente del **CP\_1** aveva risolto il rapporto e che aveva dovuto sostenere esborsi per gli interventi di rifacimento.

**CP\_2** eccepiva, in via preliminare, la non opponibilità della clausola arbitrale, per non avere la società sottoscritto la scrittura privata.

**CP\_1** in data 23/4/2021 avviava la seconda procedura arbitrale, sempre sulla base della medesima clausola arbitrale, reiterando le medesime domande nei confronti di **CP\_2** ed estendendole nei confronti dei soci **Parte\_2** e di **CP\_3** [...]

Le parti intimare si costituivano.

Le procedure, previa riunione, venivano istruite con l'assunzione dell'interrogatorio delle parti e con l'espletamento di CTU, volta ad accertare lo stato dei luoghi, le opere eseguite dal **CP\_1** e il loro valore.

Depositato l'elaborato peritale definitivo, l'Arbitro Unico dichiarava chiusa la fase istruttoria e, con la decisione impugnata, così provvedeva:

*“per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui al presente lodo, come da motivazione del presente lodo, accoglie la domanda principale di parte istante, condannando **CP\_2** in persona del legale rappresentante pro tempore ed i sigg.ri **Parte\_3** e **Parte\_1** in solido fra loro, a pagare al sig. **CP\_1** l'importo di € 42.877,62; pone definitivamente a carico delle parti invitate, in solido fra loro, le spese della CTU, già liquidate in € 4.000,00 oltre oneri di fatturazione; - per l'effetto rigetta integralmente ogni ulteriore domanda; - per l'effetto dichiara assorbita ogni altra*



domanda ed eccezione; liquida definitivamente e complessivamente ....”.

**Parte\_1** ha proposto impugnazione, lamentando la violazione dell’art. 829, comma 1 n. 11, cpc.

In tesi, la motivazione del Lodo sarebbe caratterizzata da una contraddittorietà interna, non essendo stato chiarito per quale ragione i soci sarebbero stati ritenuti responsabili dei danni asseritamente subiti dal **CP\_1**

Si costituiva **CP\_1** concludendo per l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’impugnazione.

Integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti della procedura arbitrale, la società **CP\_2** e **Controparte\_3** non si costituivano.

All’udienza del 4/10/2023 veniva dichiarata la contumacia della **CP\_2** e di **CP\_3**

[...]

Parte impugnante dichiarava di rinunciare alla richiesta di sospensione dell’esecutività del Lodo impugnato.

Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L’impugnazione del lodo ex art. 829 cpc è ammessa soltanto per far valere *errores in iudicando* ed *errores in procedendo*, entro i confini dettati dalla norma suddetta.

Avendo carattere di giudizio a critica limitata, l’impugnazione per nullità del lodo non può ammettere il riesame nel merito, da parte del giudice dell’impugnazione, della decisione degli arbitri, consentendo esclusivamente il c.d. *iudicium rescindens*, l’accertamento della sussistenza, o meno, di taluna delle cause di nullità, tassativamente previste dalla disposizione.

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l’accertamento della nullità del lodo, l’art. 830 cpc consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell’eventuale, successivo *iudicium rescissorium*<sup>1</sup>.

L’ammissibilità di un riesame di merito è subordinata, infatti, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l’impugnazione in via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3 cpc e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l’erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri.

Nel caso oggetto di esame, il tenore della clausola non ammetteva l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

<sup>1</sup> Cass. sez. 1 civ. n. 11091/2004.



L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Il motivo dedotto dalla Vetere deve essere, dunque, esaminato entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.

La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, contestata dalla Vetere, non è espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo.

Per giurisprudenza di legittimità consolidata può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico, che sorregge la decisione e, dunque, per totale assenza di una motivazione<sup>2</sup>.

L'ampia motivazione del Lodo per cui si procede, a giudizio della Corte, consente di individuare il percorso che l'Arbitro Unico ha delineato, con argomentazioni coerenti e logiche.

L'Arbitro Unico, dopo aver superato la questione della dedotta nullità del giudizio arbitrale per violazione dell'art. 164 n. 4 cpc, ha accertato la legittimazione passiva di CP\_2 muovendo l'indagine dall'analisi della scrittura privata datata 29/7/2020 e sottoscritta dai soci della società, in un momento in cui la Pt\_1 rivestiva la carica di amministratore. Ha ritenuto che l'impugnante, nel sottoscrivere la scrittura privata, avesse voluto vincolare, oltre a se stessa, anche la società, valorizzando il comportamento delle parti così come desumibile:

- dal contenuto della scrittura privata, che con chiarezza aveva attribuito al CP\_1 le prerogative collegate alla qualità di socio d'opera, con attività (ristrutturazione straordinaria dei locali in cui doveva svolgersi l'attività sociale) indiscutibilmente prevista in favore di CP\_2 ;
- dalla predisposizione di copia della scrittura anche per CP\_2 ;
- dal rilascio da parte della Vetere al CP\_1 di una procura generale (per firma sociale, rappresentanza della società nei confronti della p.A., Camera di Commercio e altri enti e associazioni sindacali, effettuare assunzioni, stipulare contratti ed altro).

Sul presupposto che sino al settembre 2021 nessuna contestazione era stata mossa al CP\_1 per i lavori eseguiti, l'Arbitro Unico:

- ha imputato la rottura del rapporto fra le parti a questioni personali e alla vendita delle quote sociali, senza alcun riconoscimento al CP\_1 del valore concordato;
- ha accertato il valore delle opere eseguite, disattendendo le critiche sollevate dalla difesa della Vetere e recependo le conclusioni rassegnate dal CTU.

---

<sup>2</sup> da ultimo Cass. sez. I ord. n. 2747/2021.



Siffatti logici passaggi motivazionali hanno portato l'Arbitro Unico a escludere profili dell'eccezione inadempimento a carico del **CP\_1** e affermare la responsabilità dei soci e della società, con conseguente loro condanna in solido, al pagamento dei danni patiti dall'attuale impugnato e da ricondursi alla mancata corresponsione del corrispettivo pattuito per lo svolgimento delle opere edilizie, oltre spese.

E' evidente che il ragionamento dell'Arbitro Unico ha avuto quale presupposto l'accertata vincolatività della scrittura privata di associazione in partecipazione non soltanto per i soci sottoscrittori, ma anche per la società.

La scrittura privata ha costituito la fonte negoziale del rapporto intervenuto fra le parti, con accordi violati da parte dei soci e della società.

L'Arbitro Unico ha recepito, motivando, la quantificazione dei lavori dettagliatamente predisposta dal CTU sulla base di valutazioni tecniche e ha determinato gli importi dovuti per le lavorazioni effettuate dalla **CP\_4** di **CP\_1** accertate come mai contestate prima dell'avvio della procedura arbitrale.

Le ulteriori questioni poste dall'impugnante (mancato assolvimento da parte del **CP\_1** dell'onere della prova in ordine alla validità della scrittura privata del 29/7/2020, motivazione del **Pt\_4** incentrata solo sul rapporto **Persona\_1** carente schema della citata scrittura privata), a ben vedere, sono rivolte ad ottenere un inammissibile riesame nel merito della controversia.

L'impugnazione, pertanto, deve essere rigettata in quanto inammissibile.

All'esito del giudizio consegue la condanna della **Pt\_1** al pagamento delle spese di lite sostenute dal **CP\_1** nella misura liquidata in dispositivo.

La liquidazione è disposta sulla base dei parametri medi dello scaglione ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia, tenuto conto dell'attività difensiva svolta per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, non tenutasi.

La mancata costituzione di **CP\_2** e del **CP\_3** esime la Corte da ogni ulteriore provvedimento nei loro confronti, quanto alle spese.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

- dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da **Parte\_1** avverso il **Pt\_4** depositato in data 12/8/2022 nei procedimenti arbitrali riuniti prot. 14645/2020 e n. 55644/2021 - Arbitro Unico avv. Giuseppina Caruso;
- condanna **Parte\_1** al pagamento delle spese di lite del presente



giudizio in favore di CP\_I che liquida in € 6.946,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;

Così deciso in Milano il 17/10/2024

Il Consigliere rel. est.

*Serena Baccolini*

Il Presidente  
*Domenico Bonaretti*

Arbitrato in Italia